

STATUTO

Titolo I : Denominazione – Sede – Origine – Descrizione

Art. 1 – E' costituita una associazione socio-culturale senza alcuna finalità di lucro denominata "Associazione Socio Culturale Tre Esse Italia", più brevemente denominata "A3S Italia", l'associazione è autonoma, apolitica, apartitica, laica, aconfessionale, pluralista e con indirizzo essenzialmente socio-culturale.

Art. 2 – L'Associazione ha sede legale a Formia 04023 (LT), Via degli Archi, 1 e potrà essere variata, potranno altresì essere istituite e/o chiuse sedi secondarie, sezioni operative, domiciliazioni e caselle postali mediante delibera del Consiglio Direttivo.

Art. 3 – Il sodalizio ha durata al 31/12/2050 e può, in diretta attuazione degli scopi istituzionali perseguiti, collaborare, partecipare o aderire a qualsiasi ente, pubblico o privato, locale, regionale, nazionale e internazionale, nonché a organismi o associazioni con i quali ritenga utile stabilire rapporti o compiere operazioni di varia natura.

Art. 4 – L'Associazione "Associazione Socio Culturale Tre Esse Italia è un organismo spontaneo, libero e democratico, estraneo alla tutela degli interessi economici degli associati, regolato a norma degli artt. 36 e segg. c.c., dal D.Lgs 460/9 e dalla L.R. Lazio 22/1999, il tutto con successive modificazioni, nonché dal presente Statuto. L'Associazione è caratterizzata dalla democraticità interna della struttura, dall'uguaglianza dei diritti degli associati e dall'elettività delle cariche associative nel rispetto del principio della pari opportunità tra donne e uomini.

Art. 5 – L'Associazione svolge attività di sviluppo, valorizzazione, riqualificazione e promozione del turismo, del commercio, dei servizi e di tutte le altre varie realtà territoriali, imprenditoriali e non, del territorio italiano, che si riconoscono negli scopi istituzionali dell'associazione stessa in sintonia con il suo contesto culturale, sociale ed etico, con particolare sguardo rivolto al rilancio economico-sociale dei centri e quartieri cittadini di ogni luogo opportunamente geo-localizzato, nell'interesse dei soci e della collettività e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli aderenti.

Art. 6 – In conformità all'assenza di ogni fine di lucro, è fatto assoluto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali proventi o avanzi, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge e/o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura e/o a fini di pubblica utilità.

Titolo II : Scopo – Attività

Art. 7 – L'Associazione, attraverso lo svolgimento di attività integrate secondo un indirizzo comune, si propone i seguenti scopi:

- a) rappresentare, tutelare, valorizzare, promuovere ed incentivare le realtà degli associati;
- b) valorizzare, riqualificare e promuovere il turismo, il commercio, i servizi e tutte le altre attività imprenditoriali e non dei centri e quartieri cittadini di ogni luogo opportunamente geo-localizzato, in armonia con il contesto culturale, sociale ed etico, con particolare sguardo rivolto al rilancio economico-sociale dei centri e quartieri cittadini di ogni luogo opportunamente geo-localizzato;
- c) promuovere e qualificare, attraverso valide strategie e soluzioni, l'offerta dei beni e dei servizi degli associati;
- d) promuovere, realizzare o partecipare ad attività di animazione urbana, eventi socio-culturali, sportivi, musicali, enogastronomici, concorsi vari, mostre, esposizioni, fiere e manifestazioni finalizzate alla promozione e/o alla commercializzazione dei beni e dei servizi degli associati e a ogni altra iniziativa che implichi, a favore di questi ultimi, seppure indirettamente, favorevoli risvolti economici;
- e) promuovere, realizzare e/o partecipare ad attività di comunicazione, quali informazione, editoria, pubblicità, propaganda, pubbliche relazioni, ecc.;
- f) promuovere, realizzare o partecipare ad attività di supporto ai consumi e agli acquisti, anche collettivi, a indagini di mercato, ricerche, progetti di sviluppo commerciale, economico, ecc.;
- g) promuovere, realizzare o partecipare a progetti di arredo urbano, di viabilità, di vetrinistica, ecc., coordinati tra gli associati;
- h) promuovere o attivare strutture di servizio pubblico per l'assistenza agli acquisti e alla fruizione dei servizi;
- i) promuovere o stipulare accordi con enti e/o organismi per la gestione di iniziative, la fornitura di servizi del territorio e per l'offerta di pacchetti turistici integrati con l'offerta commerciale e dei servizi;
- j) partecipare a bandi di finanziamento per il più agevole perseguimento degli scopi dell'Associazione, per lo sviluppo delle proprie attività e di quelle degli associati;
- k) organizzare, costituire o partecipare a gruppi di lavoro su problemi di natura commerciale, culturale, sociale, urbanistica ed economica in genere;
- l) creare e diffondere un marchio di identificazione degli associati e sistemi di fidelizzazione della clientela;
- m) svolgere ogni attività utile o necessaria al perseguimento degli anzidetti scopi sociali, non escluse quelle mobiliari, immobiliari, finanziarie, commerciali e economiche in genere.
- n) tutte le attività potranno essere svolte sia a favore degli associati che dei non associati.

L'Associazione potrà porre in essere ogni iniziativa utile per il raggiungimento degli scopi sociali.

Art. 8 – L'associazione potrà inoltre accendere mutui, finanziamenti ed aperture di credito di qualsiasi tipo, da garantirsi eventualmente anche con ipoteca sugli immobili sociali, e ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, regionali, e internazionali, nonché da altri organismi o associazioni.

Art. 9 – Per realizzare tali attività il Sodalizio si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dei propri associati, e in caso di particolare necessità, può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche occasionale ed anche ricorrendo ai propri associati.

TITOLO IV : Soci

Art. 10 – La possibilità di associarsi all'Associazione è offerta a tutte le persone, fisiche e giuridiche, enti, associazioni ed altri organismi privati, che siano interessate alla realizzazione dei fini istituzionali, e che ne condividono lo spirito e gli ideali, e ne accettano lo Statuto, i regolamenti e le disposizioni impartite dal Consiglio Direttivo.

Art. 11 – L'Associazione si compone di un numero illimitato di soci.

Art. 12 – Ogni socio può essere titolare di una sola quota e può frequentare la sede e tutti gli altri luoghi dove vengono esercitate le attività dell'Associazione, partecipando alle iniziative da questa promosse nonché fruendo delle strutture disponibili e delle attrezzature sociali.

Art. 13 – In caso di particolari necessità viene consentito ai soci di poter effettuare nei confronti della Associazione versamenti a titolo di finanziamento infruttifero delle attività della Associazione. Il suddetto finanziamento infruttifero dovrà essere concordato con verbale del Consiglio Direttivo in cui dovrà essere esplicitato il fatto che l'Associazione riceve le suddette somme solo ed esclusivamente a titolo di finanziamento infruttifero e che le medesime dovranno essere restituite al socio sottoscrittore nei tempi e modi concordati con apposito accordo riportato sul verbale e sottoscritto sia da tutti i consiglieri partecipanti alla seduta che dal socio finanziatore.

Art. 14 – L'iscrizione all'Associazione comporta:

- a. L'assunzione della qualifica di socio;
- b. L'accettazione dello Statuto, dei regolamenti e di ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto;
- c. Il dovere di contribuire alla vita associativa provvedendo a versare le quote associative stabilite, nonché i contributi deliberati dal Consiglio direttivo per l'uso di particolari strutture e/o attrezzature sociali e servizi.

Art. 15 – Fatti salvi i citati diritti e doveri, tutti i soci maggiorenni regolarmente iscritti avranno diritto di voto in Assemblea, in particolare potranno esprimere il proprio voto per l'approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Art. 16 – Il diritto all'elettorato attivo e passivo verrà automaticamente acquisito dal socio minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 17 – La partecipazione alla vita associativa non potrà essere temporanea, fermo restando il diritto di recesso.

TITOLO V: Qualifica di socio

Art. 18 – La qualifica di socio si assume previa presentazione della richiesta di appartenenza all'Associazione. Si fa presente che per aderire alla Associazione bisogna aver compiuto la maggiore età.

La domanda redatta su apposito modello, a disposizione presso la Segreteria, è presentata per iscritto al Consiglio Direttivo che deciderà nel termine di 60 giorni dal ricevimento della richiesta con una maggioranza qualificata di almeno i due terzi e, qualora vi sia decisione di non accoglimento, sarà comunicata per iscritto entro 15 giorni successivi alla decisione senza l'obbligo di motivazione. Contro il diniego di accettazione si può proporre ricorso all'assemblea dei soci.

Art. 19 – La qualifica di socio si perde per:

- a) Dimissione volontarie, da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa, con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.
- b) Decesso del socio;
- c) Esclusione, deliberata con decisione insindacabile dai due terzi del Consiglio Direttivo (escludendo dalla votazione il socio esaminato), pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli e che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio; ovvero qualora il socio non ottemperi alle disposizioni statutarie e/o alle delibere assembleari e ai regolamenti interni;
- d) Omissione del versamento della quota associativa annuale. I soci cessati per morosità possono essere riammessi previo versamento di tutte le quote ed i contributi associativi arretrati.

Art. 20 – A seguito delle eventualità di cui ai punti precedenti, il Consiglio Direttivo procederà periodicamente alla revisione della lista dei soci.

Art. 21 – A carico degli associati il Consiglio Direttivo può adottare i seguenti provvedimenti disciplinari:

- a) l'ammonizione;
- b) la sospensione dal frequentare la sede o dagli incarichi sociali a tempo determinato;
- c) la radiazione.

Il provvedimento di radiazione deve essere ratificato dall'Assemblea dei soci. Tale provvedimento rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea. Il socio radiato non può più essere ammesso.

Art. 22 – Fatta eccezione per l'anno 2015 e per i soci che risultano dall'atto costitutivo (fondatori dell'Associazione), ogni socio avrà diritto di voto dopo aver avuto un anno di anzianità come Socio dell'Associazione.

TITOLO VI: Organi dell'Associazione

Art. 23 – Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;

TITOLO VII: Assemblea

Art. 24 – L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti i soci della Associazione e si riunisce almeno ogni dodici mesi.

Art. 25 – Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i soci maggiorenni di età in regola con il pagamento della quota associativa.

Art. 26 – Ogni socio ha un voto in Assemblea, secondo il disposto di cui all'articolo 2538, comma 2, del codice civile e non è ammessa delega.

Art. 27 – L'Assemblea si riunisce nella sede sociale o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione. Le Assemblee Ordinarie e Straordinarie con preavviso di almeno quindici giorni, in caso di motivata urgenza il termine di preavviso può essere ridotto a sei giorni.

La convocazione dell'Assemblea deve contenere l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della riunione, nonché dell'ordine del giorno da trattare. La convocazione viene effettuata dal Presidente o da un componente del Consiglio Direttivo all'uopo incaricato mediante comunicazione scritta, anche a mezzo posta fax o a mezzo posta elettronica, da inviare a ciascun socio, di apposito invito indicante data, ora, luogo, ordine del giorno della riunione;

Art. 28 – L'Assemblea deve essere convocata quando se ne ravvisi la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 dei soci.

Art. 29 – L'Assemblea è presieduta dal Presidente o in sua assenza dal Vice Presidente ed eventualmente in caso di sua assenza da un altro componente del Consiglio Direttivo o da un socio all'uopo nominato nella medesima assemblea, il quale constata la sua regolarità nonché il diritto di intervento e di voto dei singoli soci.

Art. 30 – Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 31 – L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) approvare i bilanci o rendiconti gestionali;
- b) eleggere i membri del Consiglio direttivo;
- c) deliberare su ogni argomento attinente alla gestione ad essa sottoposta dal Consiglio e su quant'altro demandato per legge e Statuto.

Art. 32 – L'Assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e/o dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;
- c) sulle modifiche ed approvazione dei regolamenti interni;
- d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

Art. 33 – Le Assemblee si costituiscono e deliberano con le maggioranze previste dall'art. 21 c.c. Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

TITOLO VIII: Consiglio Direttivo

Art. 34 – L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, eletto dall'Assemblea dei soci, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, indipendentemente dal numero dei soci.

Art. 35 – Chi intenda porre la propria candidatura per l'elezione ad una carica sociale, dovrà darne comunicazione scritta al Presidente in carica, il quale dovrà allegare all'avviso di convocazione dell'Assemblea la lista dei candidati alle varie cariche. Nei casi di elezioni anticipate, le candidature

dovranno pervenire almeno dieci giorni prima della data di convocazione dell'Assemblea. Nel caso in cui le candidature non coprano tutte le cariche previste dallo Statuto, potranno essere accettate candidature nel corso dell'Assemblea.

Art. 36 – I membri del Consiglio Direttivo durano in carica cinque anni e comunque sino all'Assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Al termine del mandato i consiglieri possono essere rieletti.

Art. 37 – Nell'ipotesi di dimissioni o decesso di un Consigliere, alla prima riunione utile il Consiglio provvede alla sua sostituzione in Assemblea degli associati con il più votato tra i non eletti o in mancanza provvede ad indire nuove elezioni per la nomina del Consigliere da surrogare.

Art. 38 – Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta che sia necessario su richiesta del Presidente o di almeno due terzi dei suoi membri. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, o, in assenza di entrambi, dal più anziano di età dei presenti. Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei partecipanti al voto, purché sia presente la metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto di chi lo presiede.

Il componente del Consiglio Direttivo che non partecipa alle riunioni per tre volte consecutive senza giustificato motivo, decade dalla carica. Al suo posto subentrerà il primo dei non eletti o, in mancanza, si provvederà ad indire nuove elezioni per la nomina del Consigliere da surrogare.

Art. 39 – Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, in particolare esso procede:

- a) alla predisposizione dei rendiconti gestionali ed alla loro presentazione all'Assemblea;
- b) alla compilazione delle norme di funzionamento della sede sociale e dei regolamenti interni;
- c) a stabilire le norme per l'uso della sede e del materiale associativo;
- d) all'adozione di provvedimenti disciplinari;
- e) alla fissazione delle quote e dei contributi associativi;
- f) ad accogliere o respingere le domande d'ammissione a soci;
- g) alla predisposizione del piano annuale di attuazione delle iniziative;
- h) a deliberare sulle nomine di Responsabile delle comunicazioni e soci onorari;
- i) alla stipula degli atti, ed i contratti eventualmente occorrenti per la fattiva e concreta realizzazione degli scopi istituzionali;
- j) a deliberare su ogni altra questione riguardante l'attività dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'Assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Art. 40 – Il Consiglio può anche delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più dei suoi membri determinando i limiti della delega.

TITOLO IX: Il Presidente

Art. 41 – Il Presidente viene eletto dall'Assemblea dei soci, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile. Egli svolge le seguenti funzioni:

- a) Rappresenta legalmente l'ente di fronte a terzi e in ogni grado e tipo di giurisdizione;
- b) Detiene la firma sociale e, con l'approvazione del Consiglio Direttivo, può delegarla ad altri componenti del Consiglio stesso;
- c) Convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio. Per motivi urgenti può esercitare tutti i poteri del Consiglio al quale sottopone, per la successiva ratifica, gli atti così compiuti. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vicepresidente.
- d) Il Presidente potrà altresì aprire, senza alcun tipo di autorizzazione da parte di associati o consiglieri, uno o più conti correnti bancari intestati all'Associazione, depositando la propria firma insieme a quelle del Segretario e dell'Economo Cassiere (qualora richieste entrambe dall'istituto) o di uno solo di essi. Il Presidente potrà emettere assegni ed operare su questi conti correnti dandone tempestiva informazione al Segretario ed al tesoriere, e giustificando le operazioni compiute di fronte al Consiglio Direttivo.

TITOLO X: Il Segretario

Art. 42 – Al Segretario competono le seguenti funzioni:

- a) su delega del Presidente e con l'approvazione del Consiglio Direttivo può essergli conferita la firma sociale;
- b) su delega del Consiglio possono essergli devoluti i poteri dell'ordinaria amministrazione, tra i quali:
- c) coadiuva il Presidente ed è responsabile della redazione e della tenuta dei verbali delle riunioni assembleari e del Consiglio Direttivo;
- d) controlla gli adempimenti delle diverse incombenze connesse alla vita dell'Associazione; cura i rapporti con gli uffici pubblici e privati;

e) dirige e organizza le attività associative con funzioni prevalentemente tecnico-operative.

TITOLO XI: L'Economo Cassiere

Art. 43 – L'Economo cassiere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali; per l'esercizio di questa attività può avvalersi della consulenza di persone esterne di provata competenza.

Art. 44 – Tutte le cariche amministrative sono gratuite nel rispetto del principio delle pari opportunità tra donne e uomini, salvo il rimborso delle spese documentate ed autorizzate dal Consiglio Direttivo.

TITOLO XII: Risorse economiche

Art. 45 – L'associazione trae risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative; rette e proventi derivanti dall'esercizio delle attività previste dal presente statuto; eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- b) contributi di Istituzioni pubbliche e private finalizzate al sostegno di specifiche attività o progetti;
- c) ricavato dell'organizzazioni di raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente; rimborsi derivanti da convenzioni;
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia di enti non lucrativi.

I soci potranno versare contributi specifici per usufruire di determinate attività poste in essere in attuazione degli scopi istituzionali/statutari.

Art. 46 – Tutte le quote o contributi associativi non sono trasmissibili, e non rivalutabili.

Art. 47 – Il Patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Art. 48 – L'associazione dovrà impiegare l'eventuale avanzo di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali statutariamente previste.

TITOLO XIII: Scioglimento

Art. 49 – In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone i compiti e gli eventuali compensi. Lo scioglimento deve essere approvato con una maggioranza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto. Dedotte le passività, il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione, non potrà essere diviso tra i soci, ma su proposta del Consiglio Direttivo, approvata dall'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altre organizzazioni con analoghe finalità e/o a fini di pubblica utilità, così come da normativa vigente.

TITOLO XIV: Esercizi sociali- Controversie

Art. 50 – Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno; alla fine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo procederà alla formazione del Bilancio o Rendiconto economico-gestionale che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'anno sociale. Tale documento deve restare depositato presso la sede nei 15 giorni che precedono l'Assemblea convocata per la sua approvazione.

Art. 51 – Ogni controversia tra associati e tra uno o più soci e l'Associazione, comprese quelle inerenti l'interpretazione, l'efficacia e la validità del presente statuto, che non siano devolute alla cognizione del giudice Ordinario, saranno devolute alla cognizione di un Collegio di Arbitri, composto da tre membri, di cui due nominati da ciascuna delle parti e il terzo, con funzione di presidente, dagli altri due arbitri nominati, ovvero, in difetto di accordo dal Presidente del tribunale di Cassino.

Art. 52 – Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni vigenti in materia di associazioni private non aventi per oggetto l'esercizio esclusivo di attività commerciali.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Registrato a Formia il 26-01-2015

96 s. 3 Atti privati

nell'interesse di Associazione 35 Itore

Esatti Euro 200,00

L'INCARICATO
[Handwritten signature]
(Maria Rita MAIELLO)